

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

***SERVIZI DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO  
GESTITO DA CONTARINA S.p.A.***

Spresiano, marzo 2016

a cura di: Divisione Impianti e SS.GG. e Ufficio Acquisti – Legale

## INDICE

Art. 1.	Premessa .....	3
Art. 2.	Definizioni .....	3
Art. 3.	Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 4.	Caratteristiche dei servizi .....	3
Art. 5.	Normativa di riferimento.....	4
Art. 6.	Prestazioni inerenti all'appalto .....	4
Art. 7.	Specifiche tecniche .....	7
Art. 8.	Potestà di controllo di Contarina .....	7
Art. 9.	Personale e sicurezza .....	8
Art. 10.	Invio dati.....	8
Art. 11.	Subappalto. ....	8
Art. 12.	Responsabilità verso terzi e assicurazioni.....	9
Art. 13.	Durata. ....	9
Art. 14.	Fatturazioni e pagamenti. ....	10
Art. 15.	Controlli e penalità. ....	10
Art. 16.	Risoluzione contrattuale. ....	11
Art. 17.	Esecuzione d'ufficio .....	12
Art. 18.	Controversie. ....	13
Art. 19.	Cauzione definitiva .....	13
Art. 20.	Trasformazione dell'impresa.....	14
Art. 21.	Domicilio contrattuale .....	14
Art. 22.	Spese contrattuali.....	14

## **Art. 1. Premessa**

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina SpA – società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV), da questi interamente detenuta e affidataria *in house providing* del servizio gestione rifiuti – intende affidare in appalto il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti conferiti al servizio pubblico di raccolta gestito da Contarina SpA nei 50 Comuni associati al suddetto ente proprietario.

## **Art. 2. Definizioni**

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e quelle dell'allegato "F" del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.G.R.V. n. 59/2004, ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:

- **Capitolato:** il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Appaltatore:** l'operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.I.), aggiudicatario dell'appalto;
- **Contarina:** la Stazione Appaltante Contarina S.p.A.;
- **Consiglio di Bacino Priula:** autorità di governo del servizio pubblico di gestione rifiuti.
- **Ecocentri:** centri attrezzati gestiti da Contarina S.p.A. per la raccolta differenziata dei rifiuti di provenienza urbana;
- **Rifiuti Ingombranti:** rifiuti voluminosi di materiali più o meno composti di provenienza urbana identificati dal codice CER 20.03.07.

## **Art. 3. Oggetto dell'appalto**

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di recupero dei rifiuti ingombranti di provenienza urbana codificati con CER 20.03.07, provenienti dai comuni consorziati con il Consiglio di Bacino Priula non direttamente trattati da Contarina, per un quantitativo totale stimato (e non vincolante) in 4.500 t (quattromilacinquecento) per un periodo pari a 12 (dodici) mesi.

## **Art. 4. Caratteristiche dei servizi**

I servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1, Legge

n. 146/1990) e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell'applicazione delle relative penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a mero titolo d'esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, Contarina può sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese sull'Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalità applicabili e dell'eventuale risarcimento dei danni.

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentano. I suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell'Appaltatore.

#### **Art. 5. Normativa di riferimento**

È fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sarà emanata nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma che precede, l'Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l'unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant'altro stabilito nel presente Capitolato.

#### **Art. 6. Prestazioni inerenti all'appalto**

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l'Appaltatore deve rispettare nell'esecuzione dei servizi in oggetto.

**Recupero dei rifiuti ingombranti** – consistente nella loro accettazione e cernita, nel recupero delle frazioni riciclabili e nello smaltimento e/o recupero dei relativi sovralli. Si tratta di recuperare

circa 4.500 t di rifiuti ingombranti (cod. CER 20.03.07) presso uno o più impianti di recupero e/o impianti di messa in riserva intermedi. I rifiuti ingombranti raccolti dovranno essere sottoposti all'operazione di cernita al fine di recuperare la maggior quantità possibile di rifiuti riciclabili presenti nel singolo carico. Sarà cura dell'Appaltatore provvedere - in proprio, o mediante accordi con altri soggetti debitamente autorizzati (copia dei quali accordi deve essere consegnata a Contarina entro la data di stipula contrattuale e comunque entro la data di inizio dell'appalto) allo smaltimento e/o al recupero dei sovvalli da cernita. Tali sovvalli entreranno negli impianti di destinazione in nome e per conto dell'Appaltatore e nessun onere potrà essere quindi addossato a Contarina.

Nel caso in cui l'Appaltatore decida di avvalersi di impianti di messa in riserva intermedi debitamente autorizzati, le successive operazioni per avviare il materiale all'impianto di recupero che effettuerà la cernita saranno a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso. Tali impianti di messa in riserva intermedi dovranno essere autorizzati con codice R13.

Ai fini della tracciabilità dei rifiuti in parola, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, c. 2 della L.R.V. n. 3/2000, un medesimo carico di tali rifiuti non può comunque transitare per più di un impianto di messa in riserva intermedio, prima di raggiungere l'impianto di recupero.

In caso di fermo dell'impianto di recupero (finale o di messa in riserva intermedio) o data l'impossibilità temporanea dello stesso di ricevere il materiale per cause di forza maggiore, il tutto debitamente documentato, sarà onere dell'Appaltatore individuare un impianto alternativo, per il solo tempo strettamente necessario, debitamente autorizzato ai sensi di legge e approvato da Contarina, alla quale non potranno, comunque, essere addebitati oneri aggiuntivi.

Il conferimento dei rifiuti ingombranti avviene, previa programmazione settimanale, presso l'impianto di recupero indicato dall'Appaltatore (di destino o di stoccaggio intermedio) il quale dovrà garantire l'apertura dello stesso nelle seguenti fasce orarie:

- Da lunedì a venerdì: 07.30 – 12.30 e 13.30 – 18.30;
- Sabato: 08.30 – 12.30.

In caso di festività potranno essere concordati tra le parti orari di apertura diversi da quelli sopra esposti, in modo da consentire eventuali recuperi sulle raccolte.

Nel caso l'impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 35 km, calcolati in linea d'aria, rispetto alla sede aziendale di Contarina, sarà onere dell'Appaltatore riconoscere a quest'ultima un rimborso-spesa pari a 2,00 (due/00) €/(t\*km) per ogni chilometro ulteriore al

35esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantità di materiale conferito (espresso in tonnellate). La distanza eccedente i 35 km sarà determinata sempre in linea d'aria.

I carichi conferiti agli impianti di accettazione dovranno essere prontamente pesati in ingresso e dovrà essere consegnata copia della documentazione al trasportatore.

L'organizzazione dei suddetti impianti dovrà essere tale da consentire le operazioni di scarico dei mezzi con tempi di attesa inferiori a trenta minuti.

E' facoltà di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul peso del materiale conferito riscontrato dall'impianto di destino come di seguito indicato.

Prima del conferimento presso l'impianto di destino e a conferimento avvenuto, Contarina eseguirà controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del mezzo. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprietà di Contarina e presso la pesa di un terzo (individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra gli ecocentri e l'impianto di destino del materiale); il peso netto della pesata – campione (che sarà considerato quello che più si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell'impianto di destino) confrontato con il peso netto dichiarato dall'impianto, potrà avere uno scostamento massimo di 60 kg.

L'esito di ciascuna pesata – campione sarà subitamente comunicato e documentato all'Appaltatore.

Nel caso in cui lo scostamento sia superiore a 60 kg (differenza tra peso dell'impianto di destino e peso campione), l'Appaltatore dovrà emettere nota di accredito pari alla percentuale di scostamento verificata nella procedura di cui sopra, applicata ai quantitativi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 60 giorni antecedenti.

Eventuali carichi che presentino, all'atto dello scarico, rifiuti diversi rispetto a quelli identificati con il CER 20.03.07 dovranno essere accettati con riserva, stoccati separatamente dal resto del materiale conferito, al fine di consentire la visione del materiale a Contarina.

Tale anomalia dovrà essere prontamente comunicata a Contarina mediante fax o e-mail, entro il giorno lavorativo seguente. In caso contrario il carico si intende accettato.

Il trasporto dei rifiuti sarà accompagnato da apposito documento di conferimento, tipo "bolla ecologica" o "buono di consegna", (trasporti esclusi dall'obbligo di formulario secondo quanto

previsto dall'art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/06).

L'Appaltatore non potrà sospendere l'attività di recupero degli ingombranti oggetto dell'appalto nei giorni feriali, salvo comprovate causa di forza maggiore.

#### **Art. 7. Specifiche tecniche**

L'Appaltatore deve disporre degli impianti e di quant'altro necessario a garantire un corretto e razionale svolgimento dell'appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed applicabile.

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate dei rifiuti ingombranti da addebitare a Contarina, si farà riferimento al peso verificato a destino riscontrato nella bolla ecologica di accompagnamento.

L'Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, dovrà anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del formulario / buono di consegna di identificazione dei rifiuti.

#### **Art. 8. Potestà di controllo di Contarina**

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell'appalto, Contarina, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, può in qualunque momento:

- visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant'altro attiene all'espletamento dei servizi;
- accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti;
- visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore, nonché la regolarità dell'adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.).

L'Appaltatore è tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati.

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti dell'Appaltatore.

**Art. 9. Personale e sicurezza**

L'Appaltatore per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dovrà organizzare e verbalizzare prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente appalto una riunione di cooperazione e coordinamento con il responsabile del servizio di Contarina al fine di individuare possibili ed eventuali rischi di natura interferenziale ed ambientale che dovessero essere presenti durante le ordinarie attività dell'impianto ed i mezzi e lavoratori di Contarina presenti nella struttura.

**Art. 10. Invio dati.**

Entro il giorno 5 di ogni mese l'Appaltatore dovrà trasmettere a Contarina via fax o tramite e-mail una statistica dettagliata, in formato MS-Excel o altro formato da concordarsi, contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).

Tale documento dovrà riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate, suddiviso per gruppi di comuni, come da lista che sarà fornita all'Appaltatore entro la data di avvio del servizio.

In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potrà sospendere il pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione.

**Art. 11. Subappalto.**

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di Contarina, ed in conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione al subappalto ovvero di concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell'appalto.

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comporterà la decadenza del contratto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute effettuate.



Per quanto qui non specificato, si rimanda all'art. 118, D.Lgs. 163/06.

### **Art. 12. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.**

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

L'Appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere all'accensione e mantenimento, per tutta la durata contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile verso terzi RCT, avente per oggetto "l'attività di recupero rifiuti per conto di Contarina Spa", per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico. Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall'Appaltatore e da tutti gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale a vario titolo (come, ad esempio, il subappaltatore).

L'Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell'inizio dell'appalto, copia della polizza assicurativa e successivamente la quietanza di pagamento dell'eventuale rinnovo della stessa non appena versato il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni.

### **Art. 13. Durata.**

Il presente appalto ha validità di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto (o di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di legge), la quale avverrà nei tempi e modalità di cui all'art. 11, D.Lgs. 163/06.

Contarina si riserva l'opzione di prolungare l'affidamento per una o più volte, per complessivi ulteriori 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali fermo restando l'applicazione dell'art. 115, D.Lgs. 163/06. Nel caso non fossero disponibili i dati di cui all'art. 7, c. 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06, e quindi non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura, la stessa sarà effettuata in base alla variazione media annuale dell'indice ISTAT F.O.I.. Tale opzione sarà comunicata all'Appaltatore con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza contrattuale.

E' altresì facoltà di Contarina, allo scadere della suddetta vigenza contrattuale, chiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del presente contratto, nelle more dell'individuazione dell'appaltatore subentrante e per un massimo di tre mesi, alle stesse condizioni allora vigenti.

#### **Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.**

Contarina liquida all'Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture debitamente compilate, documentate e autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m..

#### **Art. 15. Controlli e penalità.**

Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell'Appaltatore.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:

- a) la mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi: Euro\carico 200,00 (duecento/00);
- b) la tardiva trasmissione delle statistiche mensili di cui all'art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);
- c) la tardiva trasmissione del prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione) di cui all'art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);
- d) per tempi di attesa da parte dei mezzi di Contarina per le operazioni di scarico del materiale in ingresso agli impianti di accettazione superiore a 30 minuti: €\h 200,00 (duecento/00) per ciascun mezzo in ingresso (per frazioni di ora si calcolerà una penalità in maniera proporzionale);
- e) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 200,00 (duecento/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore Generale di Contarina.

Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento all'Appaltatore mediante raccomandata, pec o fax nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l'Appaltatore ha facoltà di presentare a Contarina le proprie giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina procede all'applicazione delle penali come sopra determinate.

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L'importo della penale sarà fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non capiente anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta.

#### **Art. 16. Risoluzione contrattuale.**

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- b) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- c) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- d) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest'ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;

- e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 163/06;
- f) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
- g) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- h) il mancato invio della documentazione di cui all'art. 10 CSA entro il giorno 20 del mese di riferimento;
- i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;
- j) applicazione di penalità, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Contarina procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate.

#### **Art. 17. Esecuzione d'ufficio**

Qualora si verificano inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e ove l'Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest'ultima può eseguire d'ufficio i servizi necessari al regolare andamento dell'appalto, direttamente ovvero mediante altro operatore economico.

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio dei suddetti servizi, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

#### **Art. 18. Controversie.**

In caso di discordanza o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale va preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti della Stazione Appaltante, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Contarina stabilisce l'interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa dell'Appaltatore, che questi può fare valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Treviso.

#### **Art. 19. Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l'Appaltatore presta a favore di Contarina apposita cauzione definitiva rilasciata in conformità all'art. 113, D.Lgs. 163/06 e alla *lex specialis* di gara.

La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra Contarina e l'Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso competerà a Contarina un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione per ogni somma della quale Contarina dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalessa sulla predetta cauzione, l'Appaltatore dovrà subitamente provvedere al suo ripristino.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provvedesse in tal senso, ciò sarà causa di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 20. Trasformazione dell'impresa**

Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore, questa si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'impresa subentrante avente gli stessi requisiti dell'Impresa aggiudicataria.

Tale trasferimento di obbligazioni dovrà, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna.

#### **Art. 21. Domicilio contrattuale**

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell'Appaltatore la relativa sede amministrativa indicata nell'offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le disposizioni del Codice Civile.

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell'Appaltatore a Contarina si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa di quest'ultima attualmente sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia all'altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.

#### **Art. 22. Spese contrattuali**

La stipula del contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell'Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso d'uso.